

**VADEMECUM ESPLICATIVO PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, con delibera assunta nell'adunanza del 10/09/2025, viste le disposizioni **della Parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** e successive integrazioni, ritenutane la necessità, adotta il presente vademecum esplicativo relativo alle domande di ammissione al patrocinio dello Stato in materia civile e amministrativa da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.

*

1 – Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- 1.1 La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, o inviata alla medesima per raccomandata a/r, Pec.
- 1.2 Tale domanda dovrà essere compilata utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato o in alternativa, su carta libera, comunque rispettando i requisiti previsti dalla Legge così come esplicitati nel presente vademecum.

*

2 – Contenuto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- 2.1 La domanda di ammissione dovrà contenere necessariamente, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al beneficio e l'indicazione del procedimento, se già pendente:
- A) le generalità del richiedente compreso indirizzo di residenza e il codice fiscale del medesimo;
 - B) le generalità della/e controparte/i;
 - C) l'indicazione della controversia giudiziale (o in alternativa mediazione o negoziazione assistita) alla quale la domanda si riferisce comprensiva dell'udienza se già fissata e l'Autorità Giudiziaria (o l'Organismo di mediazione) competenti;
 - D) le ragioni a sostegno del diritto che si fa valere in via giudiziale, in mediazione o in negoziazione assistita e, nel caso di contenzioso in sede giudiziale, la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione;

E) il reddito della parte richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;

F) le generalità dei componenti del nucleo familiare convivente con la parte richiedente ed il loro rispettivo reddito;

G) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

H) laddove la domanda sia presentata da cittadino extracomunitario dovrà essere presentata attestazione dei redditi prodotti nel paese di nazionalità o, quantomeno, la relativa richiesta inviata all'ambasciata o all'autorità consolare;

I) il nominativo dell'avvocato che potrà essere scelto fra coloro che sono iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato tenute dai singoli Consigli dell'Ordine.

2.2 La domanda dovrà essere sottoscritta dall'istante che dovrà altresì allegare la fotocopia di un valido documento di identità.

*

3 - Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

3.1 Sono soggetti legittimati alla presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

A) i cittadini italiani;

B) gli stranieri (extra UE) regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

C) gli stranieri regolarmente soggiornanti per avere in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il permesso di soggiorno;

D) gli apolidi;

E) gli enti e associazioni senza fini di lucro;

F) i richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale;

G) il curatore speciale del minore;

3.2 Non possono essere ammessi al beneficio coloro che vantano diritti discendenti da cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) nonché i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati nell'art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002, ad esclusione del reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr 309/90, e comunque salva la prova contraria sulla sussistenza di una situazione reddituale che consenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Corte Cost. 139/2010) da fornirsi a cura della parte richiedente.

*

4 - Controversie oggetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

4.1 Possono costituire oggetto di domanda di ammissione al patrocinio dello Stato da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da qui in avanti anche C.O.A.) di Prato:

A) le controversie giudiziali civili (comprehensive quelle di volontaria giurisdizione) e amministrative instaurande o instaurate presso gli organi Giudiziari siti nel Circondario del Tribunale di Prato;

B) La proposizione di ricorsi in Cassazione, al Consiglio di Stato, Corte dei Conti laddove l'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato operi nel Circondario del Tribunale di Prato;

C) Le controversie stragiudiziali oggetto del procedimento di mediazione obbligatoria laddove l'Organismo di mediazione si trovi nell'ambito del Circondario del Tribunale di Prato o anche fuori da tale ambito purché la controversia rientri nella competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Prato;

D) Le controversie stragiudiziali oggetto del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria (art. 3 comma 1 Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132), laddove la controversia rientri nella competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Prato.

*

5 - Limiti di reddito e computo del medesimo

5.1 Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 13.659,00**. Tale limite di reddito è aggiornato dal Ministero della Giustizia con cadenza biennale.



5.2 Ai fini del calcolo del reddito sopra indicato si computano altresì:

- A) Le pensioni di invalidità o comunque tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione ad esclusione delle indennità di accompagnamento;
- B) i sussidi e le borse di studio;
- C) l’assegno di separazione o divorzio in favore del coniuge e il contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi;
- D) gli eventuali proventi derivanti dal cd. reddito di cittadinanza o dal cd. reddito di inclusione;
- E) gli interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;
- F) i redditi esenti da Irpef, tassati alla fonte, ma soggetti ad imposta sostitutiva;
- G) i proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa.

5.2 Nel limiti del reddito di cui al comma precedente vanno computati anche i redditi dei componenti del nucleo familiare dovendosi intendere per "familiari" non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al *menage* familiare (Cass. Civ. 18028/2023), ad eccezione dei casi in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quello degli altri familiari (ad esempio in caso di separazione o divorzio) o dei procedimenti relativi a diritti della personalità.

5.3 Nel caso di nomina del curatore speciale del minore ai fini dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato si computano gli eventuali redditi del minore stesso e non quelli dei genitori.

5.4 Il computo dei redditi effettuato in base all’ISEE del richiedente non ha rilevanza ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando il solo reddito imponibile (e quindi al netto delle deduzioni ma non anche delle detrazioni fiscali).

5.5 Costituisce obbligo dell’istante indicare eventuali redditi percepiti successivamente a quelli contenuti nell’ultima dichiarazione presentata laddove possano incidere sul superamento del tetto reddituale di cui al primo comma, che andranno comunicati, in caso di intervenuta ammissione relativa ad un procedimento giudiziale, al Giudice del procedimento e non al COA, e fin tanto che il procedimento non si sia concluso.



5.6 Il C.O.A. si riserva di effettuare accertamenti e di chiedere chiarimenti o integrazioni all'istante laddove il reddito dichiarato appaia manifestamente incongruo.

5.7 Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito:

i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

*

6 - Provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

6.1 Il C.O.A. valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, emette entro 10 giorni (termine da considerarsi ordinatorio e non perentorio) uno dei seguenti provvedimenti:

- accoglimento della domanda;
- non ammissibilità della domanda;
- rigetto della domanda;
- richiesta di integrazione entro un termine previsto a pena di inammissibilità della domanda stessa.

Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e, all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

6.2 Laddove il C.O.A. richieda chiarimenti o integrazioni in ordine alla domanda assegna termine di Legge (massimo 60 gg) al richiedente per effettuare tali incombenze e si pronuncia nei dieci giorni successivi dal ricevimento dei medesimi.

6.3 Se il C.O.A. respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.

*

7 - Operatività ed ambito di applicabilità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

7.1 Gli effetti della delibera preventiva e provvisoria di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal COA decorrono, in ogni caso, dal momento della presentazione dell'istanza, e ciò anche nel caso in cui la domanda sia stata accolta dal Giudice del procedimento nell'ipotesi di iniziale rigetto o declaratoria di inammissibilità da parte del COA (Cass. Civ. 6888/2025) .

7.2 Tale provvedimento è operativo in ogni stato e grado del giudizio al quale si riferisce, comprende tutti i procedimenti derivati ed incidentali ad esso afferenti, salvo mutamenti reddituali che possano portare alla sua revoca e che devono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria così come previsto dall'art. 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il provvedimento di ammissione per il giudizio di merito non dispiega la sua efficacia per l'eventuale successivo procedimento di esecuzione forzata per il quale la parte interessata dovrà avanzare nuova ed ulteriore istanza al COA competente

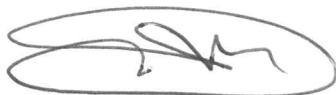
7.3 Se la parte ammessa al beneficio, tuttavia, rimane soccombente in un grado di giudizio, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione, ma deve presentare nuova domanda al C.O.A. competente.

*

8 - Compensi relativi ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita obbligatoria per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

8.1 L'avvocato che rappresenta la parte che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita obbligatorie, laddove i medesimi si siano conclusi con un accordo, ha diritto al compenso nella misura prevista dall'art. 20 comma 1 bis D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotto della metà.

8.2 L'istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite piattaforma SIAMM e deve contenere gli estremi identificativi del C.O.A. che ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello Stato, le generalità della parte assistita, il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo sulla base del quale è stato calcolato il compenso, l'indicazione della materia, il numero del procedimento di mediazione o gli estremi della ricevuta di trasmissione sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense dell'accordo di negoziazione, e la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi del credito di imposta o in alternativa, del pagamento.



8.3 Il C.O.A., verificata la corrispondenza tra il valore della lite dichiarato nell'accordo ed il valore del compenso richiesto con l'istanza di conferma decurtato del 50%, appone il visto, adottando la delibera di congruità e annotandola nella piattaforma. Laddove, invece, venga riscontrato l'assenza dei presupposti per l'ammissione originariamente ritenuti sussistenti, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera definitiva di ammissione, nega il visto di congruità sui compensi, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

 7